

LEGGE 7 dicembre 2023, n. 193: Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre u.s. è stata pubblicata la Legge 7 dicembre 2023 n. 193, recante *“Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche”*, la quale introduce il cosiddetto *“diritto all’oblio oncologico”*.

Per *“diritto all’oblio oncologico”* si intende il **diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni, né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica, nei casi previsti dalla legge**, tra i quali anche la stipulazione o il rinnovo di contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi.

La Legge entra in vigore il 2 gennaio 2024.

La Legge, all’articolo n. 5 *“Disposizioni transitorie e finali”*, prevede l’emanazione di ulteriori decreti attuativi e provvedimenti che saranno pubblicati nell’arco dei prossimi 6 mesi, con lo scopo di completare e specificare il contenuto normativo in termini di applicazione.

Nondimeno, la stessa disposizione prevede che, **in attesa dell’adozione dei provvedimenti attuativi, i contratti bancari, finanziari e assicurativi stipulati dopo la data di entrata in vigore della legge devono conformarsi ai principi ivi introdotti, tra i quali quello che non consente, per la conclusione o rinnovo di un contratto, di chiedere informazioni sul precedente stato di salute dell’Assicurando/Assicurato affetto in passato da patologie oncologiche e considerato guarito.**

Secondo la normativa, una persona si può considerare guarita da patologia oncologica quando il trattamento attivo si è concluso, senza episodi di recidiva, da più di 10 anni alla data della richiesta di informazioni sul suo stato di salute. Tale periodo è ridotto della metà (5 anni) se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età.

Inoltre, si prevede che in tutte le fasi di accesso a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, ivi compresi le trattative precontrattuali e la stipulazione o il rinnovo di contratti, le banche, gli istituti di credito, **le imprese di assicurazione e gli intermediari finanziari e assicurativi forniscono all’interessato adeguate informazioni circa il diritto in esame.**

Pertanto, Genertellife informa che, con l’entrata in vigore della predetta Legge, nei casi in cui per la conclusione o rinnovo di contratti di assicurazione vengano richieste dichiarazioni sullo stato di salute, l’Assicurando/Assicurato, **non è tenuto a fornire alcun dato relativo a eventuali patologie oncologiche dalle quali è guarito**, secondo la definizione della legge.